

L. PELLICOLI, D. BRUMANA

CORTE DI CASSAZIONE: PREVALENZA DELLA DIFESA LEGITTIMA E DELLO STATO DI NECESSITA' SULLA PROTEZIONE DELLA VOLPE (*Vulpes vulpes*).

SUPREME COURT: THE PREVALENCE OF LEGAL SELF-DEFENSE AND FOX PROTECTION

LUCA PELLICOLI, DVM, Ph.D, Specializzato in patologia della fauna selvatica.
DAVIDE BRUMANA, Dr. in Giurisprudenza, Master in Diritto dell'ambiente.

Riassunto

Viene preso in considerazione il caso di un cacciatore che per legittima difesa e stato di necessità ha abbattuto una volpe nel suo pollaio, in periodo di divieto generale per l'esercizio venatorio.

Abstract

The Authors analyze the case of a hunter who shot down a fox in the hen house, in self-defense and state of necessity, during the period of general ban on hunting.

Parole Chiave: volpe, abbattimento, legittima difesa, stato di necessità.

Key words: fox, killing, legal self-defense, state of necessity.

IL QUADRO LEGISLATIVO.

Per comprendere appieno la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. III penale, 18 giugno 2009, n. 25526, è necessaria una sintetica disamina degli istituti giuridici inerenti agli interessi dei soggetti coinvolti, cioè la volpe (*Vulpes vulpes*) e l'uomo.

La volpe, ai sensi della Legge n. 157/1992 (*"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."*) è una specie appartenente alla fauna selvatica e come tale soggetta a protezione. La volpe, ai sensi dell'art 18 (*"Specie cacciabili e periodi di attività venatoria."*) della medesima Legge n. 157/1992, vede ridotta la propria tutela nei

periodi dell'anno in cui ne è consentito lecitamente il prelievo venatorio e cioè dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. Il prelievo della volpe può essere autorizzato anche in altri periodi dell'anno, ma per esigenze di controllo faunistico – diverso dall'attività di caccia – ciò in osservanza dell'art. 19 (*"Controllo della fauna selvatica."*) della Legge da ultimo richiamata.

In relazione alla tutela degli interessi umani, l'istituto penalistico della difesa legittima trova fondamento nell'art. 52 del Codice penale (C.p.) italiano ove stabilisce che *"non è punibile chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta"*.

Nella sua pronuncia, la Corte ha effettuato un richiamo anche all'art. 54 del Codice penale, disciplinante lo stato di necessità e secondo cui *“non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalle necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona”*.

Gli elementi legislativi dianzi delineati ci introducono nel merito della Sentenza citata in apertura.

PREVALENZA DELLA DIFESA LEGITTIMA E DELLO STATO DI NECESSITA' SULLA PROTEZIONE DELLA VOLPE.

Non commette il reato di abbattimento in periodo di divieto generale di caccia, punito dall'art. 30, lett. a), della L. 11 febbraio 1992 n. 157, il proprietario di un pollaio costretto ad abbattere con un fucile, in periodo di divieto venatorio, una volpe introdottasi nel suo pollaio per difendere il pollame ed un proprio congiunto. Questa, in breve, la motivazione con cui la Corte di Cassazione, Sez. III penale, 18 giugno 2009, n. 25526, ha annullato senza rinvio una sentenza di condanna del Tribunale di Pordenone a carico del proprietario di un pollaio, imputato di aver sparato ad una volpe in periodo di chiusura della caccia.

L'animale si era introdotto in uno stabile adibito all'allevamento dei polli facendone preda, ed aggredendo la moglie del proprietario; quest'ultimo con l'ausilio del fucile ha causato la morte della volpe.

In primo grado, il Giudice di Pordenone aveva escluso la sussistenza della legittima difesa, invocata dal proprietario imputato, in

quanto non invocabile a tutela di beni patrimoniali.

La Cassazione ha però rovesciato il verdetto di primo grado. Secondo la Corte, l'abbattimento della volpe sarebbe stato altresì indotto da finalità di tutela dell'incolumità dei propri familiari aggrediti dall'animale. Sulla base di tale assunto, si sono venute così a creare le condizioni per l'applicazione delle scriminanti della legittima difesa (art. 52 C.p.) in concorso con lo stato di necessità (art. 54 C.p.). Infatti, la condotta del proprietario fu realizzata al fine di difendere da un pericolo attuale e grave i propri beni e i componenti del proprio nucleo familiare.

L'imputato è stato assolto poiché il fatto non costituisce reato, essendo stato costretto ad abbattere la volpe per proteggere un proprio diritto patrimoniale, nonché l'incolumità dei suoi familiari.

CONCLUSIONI.

Nella disciplina di rilievo penalistico dei rapporti tra uomo e gli animali, che nel 2004 ha visto l'introduzione nel Codice penale del Titolo IX-bis, volto a reprimere i *“delitti contro il sentimento per gli animali”*, la Sentenza di legittimità in esame, risolvendo questo particolare caso, si inserisce nel contesto della contrapposizione tra interessi umani caratterizzanti le aree rurali e la protezione degli animali.

La Bibliografia è disponibile presso l'Autore: luca_pellicoli@libero.it